

DENOMINAZIONE: tempi di pagamento

RAZIONALE: sostenibilità del sistema

la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*, stabilisce all'Articolo 1, comma 865 stabilisce **che** per il rispetto dei tempi di pagamento, previsti dalla legislazione vigente per gli Enti del Servizio Sanitario “*le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento.*

fasce di valutazione aziendale

Il punteggio è attribuito sulla base delle previsioni di cui alla L.30 dicembre 2018 n. 145 come riportato:

a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo; **punteggio attribuibile = 0**

b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni; **punteggio attribuibile =3**

c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni; **punteggio attribuibile =4,5**

d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni”; **punteggio attribuibile =5,4**

e) è riconosciuta per il 100 per cento qualora l'ente sanitario registri pagamenti con tempistica inferiore o uguale a 60 giorni; **punteggio attribuibile = 6**

Tale valore coincide con i 6 ventesimi dell'indennità di risultato che si aggiungono ai 14 ventesimi connessi alla valutazione di cui all'allegato 1.